

Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 15 aprile 2005, n. 7923. Ingiusta detenzione Diritto alla riparazione del danno ex art. 314 c.p.c.. Correlazione con l' art. 5 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Natura delle norme della Convenzione. Norme precettive. Configurabilità. Presupposti .

1) Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione sussiste, ex art. 314 del codice di procedura penale vigente, nel testo risultante dalle sentenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato la illegittimità costituzionale parziale della norma nella sua originaria formulazione (sentenze n. 109 del 1999 e n. 310 del 1996), per il solo fatto che un soggetto sia stato sottoposto ad una detenzione risultata ingiusta, in quanto sia sopravvenuta una sentenza irrevocabile di proscioglimento o una decisione irrevocabile che abbia accertato la mancanza delle condizioni per l'emissione del provvedimento di custodia cautelare, ovvero un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere; l'art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, attribuisce invece alla parte sottoposta ad un provvedimento restrittivo della libertà personale il diritto alla riparazione del danno esclusivamente nel caso in cui la privazione della libertà personale sia, stata disposta in violazione delle disposizioni contenute nei par. 1, 2, 3 e 4 di detta norma. Pertanto, qualora un soggetto chieda la riparazione dell'ingiusta detenzione sofferta nell'ambito di un processo definito anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, in tale ipotesi non è applicabile il succitato art. 314, c.p.p., senza che questa limitazione violi gli artt. 3 e 24, Cost. e, quindi, l'accoglimento della domanda richiede, ai sensi dell'art. 5 della citata Convenzione, che sia accertata la conformità o meno dei provvedimenti restrittivi alle regole vigenti alla data della loro emanazione, non essendo sufficiente la sola circostanza che egli sia stato assolto con sentenza passata in giudicato.

2) Le norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, una volta recepite nell'ordinamento interno mediante legge di ratifica, non hanno efficacia meramente programmatica, ma costituiscono fonte di diritti e di obblighi per tutti i soggetti, senza necessità di successive specificazioni, tranne che tale necessità si desuma dal contenuto della norma, qualora questa rinvii ad una regolamentazione integrativa o di dettaglio da parte della legislazione del singolo Stato; in particolare, le disposizioni della Convenzione che stabiliscono la necessità di ragioni plausibili per la detenzione preventiva, il diritto dell'arrestato ad essere informato dei motivi della detenzione preventiva, a comparire al più presto davanti ad un giudice e ad un sollecito riesame dei provvedimenti restrittivi (art. 5, 1, 2, 3 e 4), nonché il diritto di ogni persona ad un processo equo (art. 6), e ad un ricorso effettivo (art. 13), costituiscono norme precettive per quanto direttamente risulta dal loro contenuto e, quindi, va escluso che dalle medesime sia ricavabile il diritto della persona sottoposta a procedimento penale ed a provvedimenti restrittivi della libertà di ottenere il risarcimento del danno qualora e per il fatto stesso che il processo si sia concluso con sentenza definitiva di assoluzione, dal momento che il diritto alla riparazione è riconosciuto dall'art. 5 esclusivamente in favore di colui che sia rimasto vittima di arresto o di detenzione "in violazione di una delle disposizioni di questo articolo", sicchè fonte di siffatto diritto non è la detenzione in sè o la mera sottoposizione al processo, bensì la violazione delle specifiche prescrizioni contenute nella norma.